



CONSIGLIO REGIONALE

## **Disposizioni per il completamento della riforma del sistema produttivo abruzzese attraverso la conclusione del processo di riordino dei Consorzi industriali e la riforma ed il potenziamento dell'ARAP**

### Capo I

Finalità e disposizioni per il completamento del processo di riordino dei Consorzi Industriali

#### Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge persegue la finalità di rafforzare l'attrattività e la competitività delle aree produttive della regione Abruzzo, creando un sistema regionale integrato volto al sostegno, all'insediamento ed allo sviluppo delle imprese operanti sul territorio regionale, unitamente all'attrazione di nuovi investimenti produttivi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge detta disposizioni per il completamento della riforma del sistema produttivo abruzzese attraverso la conclusione del processo di riordino dei Consorzi Industriali avviato con la legge regionale 29 luglio 2011, n. 23 (Riordino delle funzioni in materia di aree produttive) e la riforma ed il potenziamento dell'Azienda Regionale delle Aree Produttive (ARAP), istituita con l.r. 23/2011.

#### Art. 2

(Indirizzi per il completamento del processo di riordino dei Consorzi Industriali)

1. Il completamento del processo di riordino dei Consorzi Industriali avviene secondo le modalità, i termini e le procedure stabilite dal presente articolo.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Commissario per la gestione straordinaria e liquidatoria del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti - Pescara rimette alla Giunta regionale ed all'ARAP una relazione dettagliata sullo stato finanziario, economico e patrimoniale del Consorzio.
3. L'ARAP, entro trenta giorni dalla ricezione della relazione di cui al comma 2, tenuto conto delle risultanze di detta relazione e del proprio stato finanziario, economico e patrimoniale, rimette alla Giunta regionale uno studio in ordine alla fattibilità o meno, sotto il profilo economico-finanziario, di una fusione tra ARAP e Consorzio dell'Area Chieti - Pescara ai sensi degli articoli 2501 e successivi del codice civile, con conseguente accorpamento dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ad entrambi gli enti.
4. Qualora dallo studio di cui al comma 3 risulti la fattibilità dell'iter di fusione, la Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, approva un disegno di legge che autorizza la fusione e disciplina il nuovo soggetto giuridico risultante dalla fusione.
5. Qualora dallo studio di cui al comma 3 risulti la non fattibilità sotto il profilo economico-finanziario del progetto di fusione, la Giunta regionale, valutate le risultanze della relazione sullo stato finanziario, economico e patrimoniale del Consorzio

dell'Area Chieti - Pescara e la sussistenza dei presupposti di legge, con deliberazione, dispone la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio dell'Area Chieti - Pescara ai sensi dell'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale procede alla nomina del Commissario per la liquidazione del Consorzio che provvede all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio consortile. Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale dispone altresì l'allocazione in capo all'ARAP delle funzioni e dei compiti del Consorzio nonché del personale a tempo indeterminato in servizio presso il Consorzio alla data della liquidazione.

## Capo II

### Disposizioni per la riforma ed il potenziamento dell'ARAP

#### Art. 3 (Organi dell'ARAP)

1. L'Azienda Regionale delle Aree Produttive (ARAP), istituita dall'articolo 1 della l.r. 23/2011, è ridenominata Azienda Regionale delle Attività Produttive (ARAP), è un ente pubblico economico vigilato dalla Giunta regionale e gode di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria.
2. L'ARAP ha sede legale nel territorio regionale, nella località indicata dallo Statuto e può disporre, altresì, di sedi operative territoriali dislocate sul territorio regionale, nelle località indicate dallo Statuto.
3. Sono organi dell'ARAP:
  - a) l'Assemblea generale;
  - b) il Presidente;
  - c) il Consiglio di amministrazione;
  - d) il Revisore legale.
4. Sono istituite, per ciascun Nucleo Industriale, le Consulte Territoriali, composte da rappresentanti delle Imprese e degli Enti locali, con funzioni propositive e informative. Le funzioni e l'organizzazione delle Consulte sono disciplinate dallo Statuto dell'ARAP.
5. L'Assemblea generale è costituita dai legali rappresentanti, o loro delegati, dei soggetti partecipanti ed esercita le funzioni di indirizzo e consultive secondo le disposizioni dello Statuto dell'ARAP.
6. Il Presidente dell'ARAP, nominato dal Consiglio regionale su designazione del Presidente della Giunta regionale, è il legale rappresentante dell'Ente e presiede il Consiglio di amministrazione esercitando le funzioni attribuite dallo Statuto dell'Azienda.
7. Il Consiglio di Amministrazione è costituito dal Presidente di cui al comma 6 e da quattro membri, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a 1/3 degli eligendi, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali).
8. Le nomine di cui ai commi 6 e 7 rispondono a requisiti di professionalità, esperienza e competenza fra le persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio, anche alternativamente, attraverso l'esercizio di attività professionali o

di funzioni amministrative, direttive o gestionali in enti pubblici, in società o in settori attinenti a quelli in cui opera l'ARAP.

9. Gli incarichi relativi alle nomine di cui ai commi 6 e 7 hanno una durata coincidente con quella della legislatura regionale e decadono all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale, salvo motivata conferma nei successivi centottanta giorni. Entro i centottanta giorni successivi alla decadenza, gli organi competenti provvedono alla ricostituzione degli organi decaduti, salvo l'avvenuta conferma. Nel periodo compreso tra la data di decadenza e quella di insediamento dei successori, gli organi decaduti restano in carica in regime di prorogatio e i loro poteri sono limitati, pena la nullità dei relativi atti, all'adozione degli atti di ordinaria amministrazione, nonché degli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. In caso di mancata ricostituzione degli organi decaduti nel termine di cui al presente comma da parte del Consiglio regionale e della Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, provvedono alle nomine rispettivamente il Presidente del Consiglio ed il Presidente della Giunta regionale.
10. Gli incarichi relativi alle nomine di cui ai commi 6 e 7 soggiacciono alle cause di esclusione, inconfirmità e incompatibilità di cui alla l.r. 4/2009.
11. Al Presidente dell'ARAP compete una indennità di carica lorda annua pari al 50% dell'indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali, al netto dell'IVA se dovuta e degli oneri previdenziali posti a carico dell'ARAP. Ai componenti del Consiglio di amministrazione compete una indennità di carica lorda annua pari al 25% dell'indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali, al netto dell'IVA se dovuta e degli oneri previdenziali posti a carico dell'ARAP.
12. Il Revisore legale è nominato dal Consiglio regionale tra i soggetti iscritti alla Fascia 3 nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito con decreto ministeriale 15 febbraio 2012, n. 23, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.
13. Nell'esercizio delle funzioni di controllo e verifica sulla regolarità amministrativa, contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ARAP, il Revisore legale provvede in particolare a:
  - a) redigere, prima dell'approvazione del bilancio preventivo economico, una relazione su tale documento contabile o sulle eventuali variazioni che si rendono necessarie;
  - b) redigere, prima dell'approvazione del bilancio di esercizio, una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari;
  - c) verificare a cadenza trimestrale:
    - 1) la situazione di cassa;
    - 2) l'andamento finanziario e patrimoniale;
  - d) vigilare sull'osservanza degli obblighi di legge e di statuto;
  - e) vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  - f) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'ARAP e sul suo concreto funzionamento.
14. Al Revisore legale compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti dei Comuni e delle Province in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica più elevata, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ARAP.

15. Al Presidente dell'ARAP, ai componenti del Consiglio di amministrazione ed al Revisore legale è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento organizzativo.
16. Le attribuzioni del Presidente e le competenze e le modalità di funzionamento ed organizzazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione sono stabilite dallo Statuto dell'ARAP.

Art. 4  
(Il Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale è il vertice amministrativo dell'ARAP ed esercita le funzioni di direzione dell'Ente in conformità alle previsioni contenute nel presente articolo e nello Statuto.
2. Nello specifico, il Direttore:
  - a) predispone lo schema di Statuto e le sue eventuali modifiche;
  - b) predispone il regolamento organizzativo dell'ARAP;
  - c) adotta gli atti relativi al funzionamento dell'ARAP;
  - d) adotta gli atti necessari per l'organizzazione degli uffici;
  - e) determina la dotazione organica del personale;
  - f) applica, nel rispetto della normativa e della contrattazione vigente, il trattamento giuridico ed economico del personale;
  - g) adotta gli atti necessari per lo svolgimento dei servizi erogati;
  - h) predispone il regolamento per la cessione in proprietà o in uso alle imprese dei terreni e degli immobili;
  - i) predispone il Piano industriale triennale conformemente alle linee guida adottate dalla Giunta regionale entro il 30 giugno di ciascun anno;
  - j) predispone il programma triennale di interventi e lavori, nel rispetto, sia del quadro normativo vigente in materia di politica industriale e di sviluppo economico territoriale, sia della programmazione regionale;
  - k) predispone, entro il 31 gennaio di ciascun esercizio finanziario, il piano economico finanziario contenente i programmi d'investimento e di attività relativi all'esercizio in corso;
  - l) predispone il bilancio preventivo economico entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
  - m) predispone il bilancio di esercizio redatto in osservanza dei principi contenuti negli articoli 2423 e seguenti del codice civile entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, fatta salva, ove ne ricorrano i presupposti, la proroga eccezionale fino al 30 giugno.
3. Il Direttore può essere coadiuvato dal Vice Direttore. Gli incarichi di Direttore Generale e Vice Direttore sono conferiti dal Consiglio di amministrazione a seguito di procedura selettiva pubblica che assicura il possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza e una esperienza almeno quinquennale nella direzione di strutture complesse pubbliche o private, valorizzando specifiche esperienze lavorative in ruoli dirigenziali e/o di direzione di strutture complesse in Consorzi per lo Sviluppo Industriale e/o enti a questi assimilati.
4. L'incarico ha durata quinquennale e può essere rinnovato.
5. Al Direttore ed al Vice Direttore si applica il trattamento economico previsto per la dirigenza dal contratto collettivo nazionale di riferimento.

Art. 5  
(Funzioni e compiti dell'ARAP)

1. L'ARAP cura e gestisce le aree dei nuclei e delle zone industriali della Regione Abruzzo ed esercita, in coerenza con gli indirizzi programmatici stabiliti dalla Giunta regionale, le seguenti funzioni:
  - a) supporto allo sviluppo di imprese già esistenti in Abruzzo, attraverso azioni mirate al miglioramento dei servizi offerti nelle aree, nei nuclei e nelle zone industriali situati nella Regione Abruzzo e di sua competenza;
  - b) promozione delle aree produttive regionali anche tramite azioni di marketing, sia a livello nazionale che internazionale, con l'indicazione delle relative dotazioni infrastrutturali e di servizio, nonché dei settori produttivi che possono beneficiare di condizioni di vantaggio o di incentivi fiscali, sulla base degli strumenti di incentivazione definiti a livello regionale o nazionale;
  - c) studio, progettazione, attuazione e gestione di interventi coordinati di infrastrutturazione, rilancio e valorizzazione delle aree, dei nuclei e delle zone industriali situati nella Regione Abruzzo e di sua competenza;
  - d) gestione e manutenzione delle aree, dei nuclei e delle zone industriali situati nella Regione Abruzzo e di sua competenza;
  - e) predisposizione, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul governo del territorio), delle proposte dei piani regolatori (PTSI) e delle relative modifiche;
  - f) adozione degli atti di natura ablativa occorrenti alla realizzazione degli interventi previsti nei piani regolatori;
  - g) progettazione e costruzione di fabbricati, impianti, laboratori, depositi e magazzini per attività industriali, artigianali e commerciali;
  - h) vendita, assegnazione e concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate;
  - i) attuazione di misure specifiche per l'affidamento, a "start up" ad alto contenuto tecnologico, dei beni recuperati;
  - j) predisposizione di strumenti di semplificazione per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese nelle aree, nei nuclei e nelle zone industriali situati nella Regione Abruzzo e di sua competenza;
  - k) determinazione e riscossione dei corrispettivi dovuti dalle imprese insediate nelle aree, nei nuclei e nelle zone industriali di sua competenza a fronte dell'utilizzo o dell'attività di gestione e manutenzione di opere o impianti di competenza o proprietà dell'ARAP medesima, ovvero della prestazione di servizi;
  - l) attrazione di investimenti sul territorio regionale attraverso azioni mirate alla promozione dell'insediamento di nuove imprese in Abruzzo. Nello specifico, l'ARAP deve:
    - 1) promuovere opportunità di investimento e assistere gli investitori nel loro insediamento e nello sviluppo di progetti, supportandoli per tutta la durata del ciclo di vita dell'investimento;
    - 2) sostenere l'attrattività del contesto territoriale, anche con riferimento alle aree ZES, così come definite dalla normativa nazionale vigente;
    - 3) offrire servizi di assistenza e promozione per l'attrazione di investimenti produttivi.

2. L'ARAP, in aderenza alla programmazione regionale, promuove la crescita di tutte le imprese abruzzesi di ogni settore produttivo sui mercati nazionali e internazionali. A tale fine l'ARAP può essere indicata quale soggetto attuatore di iniziative e programmi regionali, nazionali e comunitari negli ambiti di competenza definiti nel presente comma. L'ARAP, per le finalità di cui al presente comma, individua un marchio attraverso cui porre in essere le relative azioni di promozione, definisce azioni comuni con il sistema camerale abruzzese, le rappresentanze datoriali istituzionali e associative, con il sistema regionale dei Poli e con tutti gli altri soggetti pubblici e privati, nazionali e non, portatori di specifici interessi in materia.
3. L'ARAP supporta il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di attività produttive nell'attività di attrazione degli investimenti sul territorio della Regione Abruzzo.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'ARAP è sottoposta alla vigilanza della Regione ed al rispetto dei seguenti principi generali:
  - a) legalità, trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa;
  - b) valorizzazione di stili di gestione orientati al conseguimento dei risultati;
  - c) semplificazione dei rapporti con le imprese;
  - d) facilitazione dell'accesso ai servizi, ivi compresi quelli di assistenza e informazione, privilegiando lo sviluppo dei canali di comunicazione telematica.
5. Al fine dell'integrazione delle rispettive potenzialità e competenze, le attribuzioni funzionali dell'ARAP e della ZES nelle aree coincidenti sono regolate da apposita convenzione.
6. Le funzioni di ARAP sono esercitate anche attraverso società partecipate ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).
7. In tutti i casi in cui ARAP sia chiamata all'attuazione di attività su delega della Regione Abruzzo o, per il tramite della stessa, su delega di altri soggetti pubblici o privati, per la realizzazione di opere pubbliche o per altri progetti, ed eventuali servizi connessi, a prescindere dalla specifica natura della fonte di finanziamento, i relativi accordi o convenzioni prevedono il riconoscimento a favore di ARAP di un rimborso forfettario commisurato alla tipologia dell'intervento e, comunque, non inferiore al tre per cento dell'importo lordo dei lavori.
8. Il rimborso di cui al comma 7 è aggiuntivo rispetto alle spese generali ordinariamente previste nei quadri economici di progetto e copre i costi per le attività svolte dal personale aziendale impiegato nell'attuazione dell'intervento ivi comprese le spese per trasferte, viaggi e soggiorni, nonché tutte le altre spese di carattere generale direttamente riferibili all'attività svolta dall'ARAP in qualità di soggetto attuatore.
9. L'ARAP può svolgere in tutto o in parte i propri compiti istituzionali anche nelle aree industriali di competenza di altri Enti pubblici previa convenzione con gli stessi.
10. Le risorse finanziarie dell'ARAP sono costituite da:
  - a) canoni e tariffe di cui all'articolo 7, comma 2;
  - b) introiti derivanti dalla alienazione di terreni e fabbricati, o di costituzione di altro diritto reale o d'uso, a favore delle imprese operanti nei nuclei industriali di competenza;
  - c) oneri di urbanizzazione di ogni altra natura dovuti per legge o regolamento, compresi diritti di segreteria e di funzionamento dell'Azienda;
  - d) corrispettivi, tariffe e altri diritti legati ai servizi di ogni natura resi alle imprese insediate e non;

- e) eventuali contributi in conto esercizio ovvero in conto capitale erogati dalla Regione Abruzzo, dallo Stato o dall'Unione Europea;
- f) ogni altra risorsa derivante dall'espletamento delle funzioni di ARAP in attuazione della presente legge.

#### Art. 6

##### (Insediamento delle imprese)

1. Le procedure per l'insediamento delle imprese nelle aree, nei nuclei e nelle zone di sviluppo industriale regionali ed i rapporti tra l'ARAP e le imprese ivi insediate sono disciplinati in un apposito regolamento predisposto dal Direttore dell'ARAP avente ad oggetto la cessione in proprietà, od in uso dei terreni e degli immobili.
2. All'atto dell'insediamento, l'ARAP stipula con ciascuna impresa una convenzione avente ad oggetto la disciplina dei rapporti tra le parti sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 1.
3. Le imprese insediate sono obbligate al pagamento di un canone per i servizi, secondo quanto disposto dall'articolo 7, per la manutenzione delle opere e la gestione degli impianti, oltre a quanto dovuto per la concessione delle aree in cui sono insediate.
4. Ove necessario, gli importi dovuti ai sensi del comma 3 sono riscossi dall'ARAP anche con modalità coattive, mediante la formazione di ruoli esecutivi, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32 (Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale), convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

#### Art. 7

##### (Fornitura dei servizi alle imprese)

1. Nelle aree produttive regionali è garantita in via esclusiva dall'ARAP la fornitura di servizi essenziali, nonché la fornitura in via non esclusiva di quelli di natura ambientale, tecnologica e innovativa alle imprese. Si definiscono in via esemplificativa:
  - a) servizi essenziali, indispensabili a garantire l'attività alle imprese insediate: l'accessibilità, la viabilità stradale e/o ferroviaria, l'allontanamento delle acque meteoriche, l'approvvigionamento idrico per uso potabile e industriale, il convogliamento e la depurazione delle acque reflue, il verde, la cartellonistica, la pubblica illuminazione, la segnaletica;
  - b) servizi ambientali: l'assistenza e la progettazione ecosostenibile complessiva di edifici, spazi comuni, trasporti interni; la gestione ambientale integrata di aree/sito con attenzione al ciclo dell'acqua e depurazione, rumori ed emissioni; la gestione e la produzione energetica verde; il ciclo dei materiali ed il recupero/riciclaggio; il trattamento di rifiuti liquidi e fanghi;
  - c) servizi tecnologici: la banda larga e trasmissione di dati, video sorveglianza, il controllo telematico dell'efficienza energetica;
  - d) servizi innovativi: la logistica integrata e la razionalizzazione del sistema dei trasporti, i servizi immateriali avanzati di formazione e training, i servizi di accompagnamento per l'accesso ai mercati esteri, i servizi di assistenza e

consulenza alle imprese insediate e non in materia di finanziamenti e altre provvidenze pubbliche.

2. Le imprese insediate nelle aree di competenza di ARAP usufruiscono dei servizi essenziali indivisibili dietro il pagamento di un canone. I servizi essenziali divisibili quali acqua industriale, depurazione ed altri, sono forniti dietro pagamento di corrispettivi a tariffa.
3. I rapporti di fornitura di servizi essenziali alle imprese sono definiti con provvedimenti del Consiglio di amministrazione dell'ARAP ed oggetto di aggiornamento periodico.

#### Art. 8

##### (Riacquisizione delle aree assegnate)

1. Il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, dispone che gli atti di cessione dei terreni e degli immobili, a pena di nullità degli stessi, prevedono la facoltà dell'ARAP di riacquisire i suoli e gli stabilimenti industriali o artigianali realizzati attraverso la procedura espropriativa, decorsi ventiquattro mesi di inattività dell'azienda sugli stessi insediata, ai fini della loro assegnazione per nuovi programmi produttivi ad altre aziende richiedenti, previo eventuale ristoro all'originario assegnatario o al suo subentrante nel titolo di proprietà, secondo le previsioni del regolamento medesimo.
2. L'ARAP ha il diritto di riacquistare la proprietà delle aree cedute per imprese industriali o artigianali, senza maggiorazione di prezzo e senza la possibilità di opposizione da parte degli assegnatari, se l'assegnatario non realizza, in tutto o in parte, lo stabilimento nel termine di tre anni dalla data di assegnazione.
3. In coerenza con le originarie previsioni del piano regolatore che ne hanno consentito la originaria assegnazione, la riacquisizione effettuata in conformità al presente articolo non annulla la già avvenuta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.

#### Art. 9

##### (Infrastrutture ed impianti)

1. L'ARAP provvede alla gestione delle opere e di tutto il patrimonio immobiliare di proprietà o in uso, nonché, per le infrastrutture idriche (acquedotti e reti) e fognarie (sia delle acque bianche, sia delle acque nere) e per gli impianti di depurazione di sua competenza, alla gestione degli stessi ed al trattamento delle acque di scarico o di reflui anche di altra provenienza nel rispetto del riparto di competenze in materia di servizio idrico integrato.
2. Il costo di acquisto dell'acqua è definito annualmente dalla Giunta regionale. Nel caso di acquisto dell'acqua dal gestore del Servizio Idrico Integrato il costo viene definito sulla scorta degli articoli 154 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato) e successive modifiche e integrazioni inerenti la tariffa da praticare agli utenti del servizio idrico integrato senza oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
3. Qualora ai sensi della legge regionale 8 gennaio 1993, n. 3 (Norme per il trasferimento agli Enti locali dei beni ed opere realizzate con finanziamenti straordinari erogati alla Regione) sia attribuita ad ARAP la proprietà di un immobile e questo sia

successivamente alienato da ARAP per nuovi insediamenti produttivi, tutte le risorse derivanti dall'alienazione restano nella disponibilità della medesima Azienda.

Art. 10  
(Piani Territoriali di Sviluppo Industriale)

1. I Piani Territoriali di Sviluppo Industriale (PTSI) sono approvati ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 58/2023.
2. Nella redazione dei PTSI da parte dell'ARAP, è garantita la partecipazione dei Comuni territorialmente competenti e della Provincia, che avvia il procedimento di approvazione entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.
3. I vincoli di destinazione previsti dal piano regolatore hanno efficacia per la durata di dieci anni dalla data della relativa approvazione.
4. In funzione della localizzazione di iniziative produttive e delle attrezzature delle aree e dei nuclei industriali, l'approvazione del PTSI determina la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi in esso previsti, unitamente alla loro indifferibilità e urgenza.
5. Le espropriazioni di aree e immobili necessarie a realizzare gli interventi previsti dal PTSI sono effettuate dall'ARAP in conformità alla legislazione statale vigente in materia.
6. I Comuni interessati adeguano i propri piani urbanistici alle previsioni dei PTSI entro sei mesi dalla loro approvazione.
7. In caso di inerzia degli enti all'assunzione degli atti di competenza di cui ai commi 2 e 6, trova applicazione l'articolo 6 della l.r. 58/2023 sull'attivazione del potere sostitutivo.

Art. 11  
(Funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo della Regione)

1. La Giunta regionale, per il tramite dei Dipartimenti regionali competenti in materia di attività produttive, governo del territorio e agricoltura, esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'ARAP ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009)).
2. Sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere del Comitato di cui al comma 3:
  - a) lo Statuto dell'Azienda;
  - b) le linee guida per la redazione del piano industriale triennale, entro il termine del 30 marzo di ciascun anno.
3. È istituito presso il Consiglio regionale il Comitato consultivo di ARAP. Il Comitato è composto dai Presidenti delle Commissioni consiliari I, II e III, nonché dal Presidente della Commissione di Vigilanza.
4. Il Comitato è presieduto dal Presidente della III Commissione consiliare. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Comitato gli Assessori e i Direttori dei Dipartimenti della Giunta regionale competenti nelle materie da trattare.
5. Il Comitato svolge le funzioni consultive attribuite dal presente articolo e dallo Statuto dell'ARAP. I pareri del Comitato si intendono resi qualora non espressi nei quindici giorni successivi alla loro richiesta.

Capo III  
Disposizioni transitorie e finali

Art. 12  
(Disposizioni transitorie e di attuazione)

1. Nel caso in cui ricorra l'ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo 2, entro sessanta giorni dalla deliberazione con cui la Giunta regionale dispone la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio dell'Area Chieti - Pescara, la Giunta ed il Consiglio regionale provvedono ad effettuare le nomine di rispettiva competenza ai sensi della presente legge.
2. Entro sessanta giorni dalle nomine di cui al comma 1, l'ARAP provvede all'adeguamento dello Statuto alle disposizioni di cui al Capo II della presente legge, adottando lo schema di Statuto da sottoporre alla Giunta regionale per l'approvazione.
3. Entro novanta giorni dall'approvazione dello Statuto, l'ARAP approva, con deliberazione del Consiglio di amministrazione:
  - a) il regolamento organizzativo della sede centrale e delle sedi territoriali dell'Azienda;
  - b) la dotazione organica stabilendo il numero dei dipendenti, distinti per qualifica, necessari per l'assolvimento delle funzioni istituzionali dell'ARAP;
  - c) il regolamento per l'insediamento delle imprese di cui all'articolo 6, comma 1.
4. In previsione del completamento della riforma del sistema produttivo regionale attraverso la conclusione del processo di riordino dei Consorzi industriali come disposto dalla presente legge, l'ARAP, nei limiti delle risorse in bilancio, assicura la massima efficienza ed operatività degli uffici, anche attraverso la proroga o rinnovo dei contratti a termine in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei limiti previsti dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
5. Entro novanta giorni dall'approvazione dello Statuto, la Giunta regionale approva le linee guida per la redazione del piano industriale triennale. Nei successivi novanta giorni, l'ARAP approva con deliberazione del Consiglio di amministrazione il piano industriale triennale.
6. Le infrastrutture idriche (acquedotti e reti) e fognarie (sia delle acque bianche, sia delle acque nere), gli impianti di depurazione, nonché tutte le opere e gli immobili realizzati dai Consorzi per le aree di sviluppo industriale sono attribuiti in proprietà all'ARAP alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine l'ARAP provvede all'espletamento di tutti gli atti occorrenti e necessari per l'attuazione della presente disposizione.
7. Nel caso in cui ricorra l'ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo 2, le infrastrutture idriche e fognarie, gli impianti di depurazione, nonché tutte le opere e gli immobili realizzati dal Consorzio dell'Area Chieti - Pescara o di sua proprietà che non rientrano nella liquidazione coatta amministrativa o che residuano all'esito della stessa, sono attribuiti in proprietà all'ARAP che, a tal fine, provvede all'espletamento di tutti gli atti occorrenti e necessari per l'attuazione della presente disposizione.

Art. 13  
(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i commi 2-bis, 2-ter, 4, 6, 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 1 della l.r. 23/2011.

Art. 14  
(Neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge gravano sul bilancio dell'ARAP.

Art. 15  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

\*\*\*\*\*

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 27/4 del 5/8/2025, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE